

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2019

inaugurazione

27 febbraio 2019

*Centro Pastorale Card. Urbani
Venezia (Zelarino)*

intervento del Moderatore del TERT

S.E. mons. Francesco Moraglia.

relazione del Vicario giudiziale.

relazione del prof. Francesco Catozzella

dati statistici attività 2018

Testo aggiornato al 04 marzo 2019



T. E. R. Triveneto

via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.20

Tribunale Apostolico della Rota Romana

piazza della Cancelleria, 1 – 00186 Roma..... ☎ 066.988.75.02

T. E. R. Flaminio

via Del Monte, 3 – 40126 Bologna ☎ 051.238.800

T. E. R. Lombardo

piazza Fontana, 2 – 20122 Milano..... ☎ 028.556.223

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA CET

S.E. Mons. Francesco Moraglia^()*

Stimati operatori del Tribunale Ecclesiastico Triveneto,

mentre porgo a tutti e in particolare al Vicario giudiziale mons. Adolfo Zambon il più cordiale saluto, presento -con vera gioia- il nuovo Vescovo delegato della Conferenza Episcopale Triveneto S. E. mons. Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo, che voi ben conoscete perché già apprezzato giudice di questo Tribunale e già docente di diritto matrimoniale canonico e di diritto processuale canonico presso la Facoltà di Diritto canonico San Pio X di Venezia.

Rivolgo il mio saluto al Vescovo di Belluno-Feltre mons. Renato Marangoni, qui presente, e a tutti gli altri Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto che seguono sempre con attenzione i lavori di questo Tribunale.

Ringrazio i giudici, i difensori del vincolo, gli avvocati e i consulenti per il prezioso servizio a favore di quanti si rivolgono al Tribunale Ecclesiastico del Triveneto e, con loro, ringrazio anche il personale tecnico e amministrativo.

La competenza del Tribunale Ecclesiastico Triveneto -desidero sottolinearlo- si esprime su due piani fra loro strettamente legati o, meglio, intrinsecamente connessi:

- la competenza giuridica, che si manifesta nella corretta recezione e applicazione del diritto della Chiesa e, in particolare, del diritto processuale;
- la competenza pastorale, in quanto incontrate persone che hanno sperimentato la ferita della conclusione di una vita coniugale e chiedono aiuto per far luce sulla loro situazione personale e matrimoniale, chiamati così a rileggere il loro vissuto.

Ora, dato che l'attenzione pastorale è necessariamente complementare a quella giuridica, essa non può consistere in una de-giuridizzazione dell'ordinamento canonico.

Se, per attenzione agli aspetti psicologici e culturali di una vicenda matrimoniale fallita, si ponesse in ombra la questione chiave -quella della

^(*)Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Triveneto

validità del sacramento celebrato, valutata principalmente sulla base dei vizi del consenso- si starebbe di fatto imprimendo una mutazione sostanziale alla comprensione teologica del sacramento nella sua imprescindibile dimensione oggettiva e, in tal modo, non si manifesterebbe una reale attenzione pastorale.

Un'attenzione pastorale vera alle persone che sottopongono il proprio matrimonio al giudizio della Chiesa si realizza, invece, in una corretta visione di quanto hanno celebrato, delle sue proprietà ed elementi essenziali, di ciò che è necessario nel consenso matrimoniale, ponendo quindi in essere una vera azione educativa e un'adeguata comprensione del matrimonio che, sole, potranno aiutare gli sposi a maturare uno sguardo obiettivo sul proprio vincolo.

Acquisire tale sguardo è divenuto qualcosa di importante per l'attribuzione del valore di prova piena alle confessioni e dichiarazioni giudiziali delle parti (ma lo stesso si deve intendere per le deposizioni dei testi qualificati), rimanendo il fatto che -com'è evidente- queste confessioni e dichiarazioni devono essere necessariamente corroborate da un giudizio sulla loro credibilità e dall'assenza di elementi che le confutino.

Non sarebbe -va detto- vera attenzione pastorale dare automaticamente valore di prova piena alla confessione o dichiarazione delle parti o, addirittura, di una sola parte. Anche prescindendo dal fatto, tutt'altro che irrilevante, che così facendo si rischierebbe di invertire il verso del *favor iuris* (da *pro vinculo* a *pro nullitate*), si starebbe di fatto scaricando sul fedele, che si è rivolto alla Chiesa per avere un autorevole giudizio sul proprio matrimonio, la stessa responsabilità morale di tale valutazione che, invece, è costituzionalmente propria della Chiesa e tale deve rimanere.

Ne consegue che un tale atteggiamento in tanti modi si potrebbe qualificare ma, di certo, non come un atteggiamento veramente pastorale e fatto di accoglienza, ascolto, accompagnamento e discernimento.

Il bene del popolo di Dio chiede oggi in modo particolare che ogni operatore del processo di nullità matrimoniale (giudici, difensori del vincolo, avvocati, consulenti) avverta, in coscienza, come proprio un impegno responsabile, competente, consapevole e fattivo, così che si formino una cultura e un sentire corretti circa il matrimonio e la relazione uomo-donna, alla luce degli obblighi e diritti e della realtà sacramentale presenti tra due battezzati o, almeno, uno dei due.

Se al di fuori dell'ambito propriamente processuale ogni operatore viene chiamato a rispondere con generosità a tale esigenza del popolo di Dio, questa risposta si pone come dovere imprescindibile nello specifico ambito del Tribunale dove si accostano, appunto persone che hanno sperimentato la fatica o il fallimento di un'unione e che si rivolgono alla Chiesa per avere luce e autorevole indicazione circa la loro vita.

Ringrazio l'impegno profuso dal nostro Tribunale che, attraverso i suoi operatori, si è anche reso disponibile nell'ambito della formazione per «*accrescere negli sposi -come ha ricordato Papa Francesco nel suo recente discorso alla Rota romana (29 gennaio 2019)- la consapevolezza dei valori e degli impegni propri della loro vocazione*».

In questa linea il Tribunale Ecclesiastico Triveneto -con le Facoltà di Teologia del Triveneto, quella di Diritto canonico San Pio X di Venezia e l'Osservatorio giuridico-legislativo della regione ecclesiastica triveneta- ha attivato un corso per operatori della pastorale matrimoniale -«*Il servizio della Chiesa verso le "famiglie ferite"*»- giunto quest'anno alla seconda edizione.

Ognuno, così, secondo la propria specificità, ha contribuito a mettere in dialogo diverse competenze del nostro territorio per formare una competenza teologico-pastorale e giuridico-canonica in coloro che, nelle nostre Chiese del Nordest, sono chiamati ad offrire un servizio di accoglienza e di accompagnamento a quanti hanno vissuta la separazione e/o il divorzio o vivono una nuova unione dopo il divorzio.

Anche per questo impegno pastorale -oltre che per l'ordinario lavoro- desidero ringraziare gli operatori del Tribunale Ecclesiastico Triveneto, i giudici, i difensori del vincolo, gli avvocati, i consulenti e, in particolare, il Vicario giudiziale mons. Adolfo Zambon.

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Mons. Adolfo Zambon^(*)

Eccellenze Reverendissime,

Ministri e operatori del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto,

Gentili Signore e Signori,

è consuetudine ritrovarci insieme nei primi mesi dell'anno per il tradizionale incontro di inaugurazione dell'anno giudiziario. Esso diventa un'occasione per vederci riuniti tutti insieme, rafforzare i legami presenti tra di noi, condividere la vita del Tribunale nei suoi diversi aspetti, riflettere insieme su alcune tematiche che possono risultare utili per il nostro accostarci, a diverso titolo e con diverse modalità, alle persone che incontriamo in particolar modo nella fase di consulenza e nello sviluppo del processo di nullità matrimoniale.

Ringrazio della loro presenza S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia e Moderatore del Tribunale, e S.E. mons. Pierantonio Pavanello, Vescovo di Adria-Rovigo, delegato per il Tribunale regionale. Un ricordo particolare, anche nella preghiera, per S.E. mons. Dino De Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia, da tutti noi conosciuto e stimato, per la situazione problematica di salute che sta vivendo. Ringrazio anche i Vescovi che, per impegni pastorali già assunti, non hanno potuto essere qui presenti stamattina. Colgo personalmente l'occasione per ringraziare i Vescovi per l'attenzione rivolta al Tribunale ecclesiastico e al suo operato.

Saluto i vicari giudiziali di altri tribunali competenti per le cause di nullità matrimoniale: mons. Massimo Mingardi, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico regionale flaminio, don Pietro Rescigno e don Raffaele Pragliola, rispettivamente Vicario giudiziale e Vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico interdiocesano salernitano, don Mauro Bucciero, Vicario giudiziale del Tribunale ecclesiastico interdiocesano sardo.

Saluto e ringrazio, in anticipo, per la sua disponibilità e competenza, il relatore di questa giornata, il prof. Francesco Catozzella, docente presso la Pontificia Università Lateranense, avvocato della Rota romana, Commissario presso la Congregazione per la dottrina della fede per i casi di

(*) Vicario giudiziale del TERT

scioglimento del matrimonio *in favorem fidei*, oltre che autore di molti contributi scientifici in ambito matrimoniale e processuale. La relazione che terrà durante questo incontro è particolarmente significativa e, spero, utile per il nostro ministero e servizio, avendo come tema: *La rilevanza probatoria della brevità della vita coniugale nel processo di nullità e i suoi riflessi nella fase di consulenza*. A partire dalla sua competenza, saprà certamente trasmetterci spunti interessanti di riflessione per il nostro operato. Il suo contributo ci sarà certamente utile e prezioso nel nostro operare nel Tribunale ecclesiastico.

Un cordiale saluto a tutti voi, che avete accolto l'invito a questo appuntamento annuale: vicari giudiziali aggiunti, giudici, difensori del vincolo, patroni stabili, avvocati, uditori, notai del tribunale ecclesiastico, cultori di diritto canonico e operatori.

La vita del Tribunale

Il presente incontro di inaugurazione, svolto tradizionalmente nei primi mesi dell'anno, è di solito l'occasione in cui ricordare anzitutto alcuni avvenimenti che riguardano la vita del Tribunale e delle persone che vi prestano il loro lavoro e la loro collaborazione. Quest'anno prestiamo particolare attenzione ai mutamenti presenti nell'organico del Tribunale.

Tra gli eventi della vita del Tribunale, menzioniamo anzitutto come abbiano terminato il loro ufficio di Giudici il dr. don Arturo Cecchele (diocesi di Treviso), padre dr. Alois Hillebrand (diocesi di Bolzano-Bressanone) e mons. dr. Bruno Fabio Pighin (diocesi di Concordia-Pordenone), che ringraziamo per l'opera finora prestata e che presteranno portando a termine le cause a loro assegnate. Padre Hillebrand continuerà a collaborare con il Tribunale in veste di uditore per le istruttorie della diocesi di Bolzano-Bressanone.

Rivolghiamo le nostre felicitazioni ai nuovi giudici nominati nel corso del 2018: il dr. don Gabriele Battistin (diocesi di Verona), il dr. don Pierpaolo Dal Corso (Patriarcato di Venezia), il dr. don Marco Gasparini (diocesi di Vicenza), il dr. don Simone Zocca (diocesi di Chioggia), l'avv. Daniele Bertuzzi (Udine). Le nostre congratulazioni al dr. don Daniele Fregonese (diocesi di Treviso), per la nomina a difensore del vincolo e promotore di giustizia; ai nuovi difensori del vincolo: il dr. don Jan Lorenz, il dr. don Andrea Mosca e don Luigi Tonon (diocesi di Trieste), il diacono dr. Marco

Maran (diocesi di Adria-Rovigo), il dr. don Adel Nasr (diocesi di Concordia-Pordenone); ai nuovi uditori: il dr. don Marco Barcaro, don Paolo Marzellan e il mons. dr. Renzo Zecchin (diocesi di Padova).

Felicitazioni all'avv. Enrico Fedozzi, dell'arcidiocesi di Udine, che è stato iscritto all'albo degli avvocati in attività, e all'avv. Maria Antonietta Catania, della diocesi di Verona, e all'avv. Paola Franchini, della diocesi di Vicenza, ammesse nell'elenco degli avvocati di prima esperienza.

Il lungo elenco delle nuove nomine, operate dai Vescovi del Triveneto lo scorso anno, rappresenta l'occasione per accennare al significativo rinnovamento dell'organico del Tribunale. Prendendo in considerazione le nomine avvenute nel 2013 e quelle del 2018, emergono notevoli differenze. Infatti, sono stati nominati due nuovi vicari giudiziali aggiunti (attualmente sono cinque). Nell'organico del marzo 2013 erano presenti 33 giudici; di questi, 12 hanno terminato il loro incarico nel corso del quinquennio, sia per raggiunti limiti di età, sia per nuovi incarichi loro affidati. Le nuove nomine hanno consentito comunque che nel 2018 siano stati presenti 27 giudici; di questi, come abbiamo già detto, tre hanno cessato il loro ufficio nei primi mesi del 2019. Anche tra i difensori del vincolo ci sono stati notevoli mutamenti: nel 2013 erano cinque, ora sono quattordici. Gli stessi patroni stabili hanno visto un notevole mutamento e il subentro di due nuovi patroni stabili.

L'organico del Tribunale risulta quindi tuttora consistente. Per questo va un particolare ringraziamento ai Vescovi della nostra Conferenza Episcopale per l'attenzione e la disponibilità manifestate verso il loro Tribunale, nel mettere a disposizione persone competenti e preparate. Va anche ricordato che il Tribunale ecclesiastico regionale triveneto da decenni è organizzato in sezioni istruttorie distaccate, per cui le istruttorie, di preferenza, vengono svolte nelle diocesi di domicilio delle parti, almeno ove sia presente un giudice istruttore. Questo comporta che i giudici nominati siano numerosi, anche se quasi tutti ricoprono altri significativi incarichi, specie diocesani (come cancelliere diocesano, vicario giudiziale diocesano, delegato per il diaconato permanente, delegato per la vita consacrata, parroco, ecc.). In tal modo è consentita una reale vicinanza tra i fedeli e il Tribunale. Anche il consistente numero di difensori del vincolo va valutato con attenzione: per molti di loro l'attività del Tribunale è marginale rispetto agli altri incarichi ministeriali. È da apprezzarsi da parte di tutti loro la disponibilità e generosità con cui svolgono il loro servizio.

La medesima disponibilità viene colta nei patroni stabili, negli avvocati iscritti all'albo e di prima esperienza, oltre ai periti, ai notai e a quanti in altro modo collaborano con il Tribunale. La loro presenza e il loro servizio risultano quanto mai utili e preziosi sia nell'esprimere attenzione e vicinanza alle persone sia nel facilitare l'ascolto, la consulenza preliminare, uno svolgimento il più possibile lineare del processo di nullità matrimoniale.

La vita e l'attività del Tribunale è stata poi caratterizzata da alcune chiare indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Italiana che, a diverso titolo, riguardano i diversi operatori del Tribunale. Mi riferisco in particolare all'approvazione nel corso della 70^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (22 al 25 maggio 2017) del decreto generale *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, promulgato il 7 giugno 2018 dopo la *recognitio* della Sede Apostolica. Molte modifiche di tale Decreto generale, rispetto a quello precedente, confermano la volontà dei Vescovi italiani di continuare nello stile di garantire la possibilità a tutti i fedeli di accedere al Tribunale ecclesiastico. La mancata garanzia di una copertura dei costi dei tribunali con i contributi della CEI, viene, in certo qual modo, compensata dalla previsione che le stesse diocesi di riferimento dei tribunali intervengano a favore delle spese da questo sostenute. Tutto ciò comporta attenzione sempre maggiore per una corretta gestione del Tribunale, ma anche una sottolineatura del ruolo dei Vescovi nella vita del Tribunale e nelle diverse scelte che ritengono opportuno compiere, con le conseguenze sia di una maggiore o minore celerità nello svolgimento dei processi sia di eventuali risvolti economici che questo comporta. L'art. 9 delle *Norme*, poi, afferma: «Il Consiglio Episcopale Permanente, per favorire l'omogeneità delle procedure, fornisce delle linee guida per l'attuazione delle presenti Norme in relazione alla ripartizione dei contributi della CEI all'interno della singola Regione ecclesiastica, redige un modello di regolamento per l'organizzazione amministrativa e adotta determinazioni circa le rogatorie, i compensi in favore dei periti e degli avvocati, il gratuito patrocinio, e le erogazioni liberali che possono essere effettuate dai fedeli e la disciplina del rapporto di lavoro degli operatori».

A partire da questa indicazione, nei prossimi mesi si lavorerà per la revisione del *Regolamento* del Tribunale ecclesiastico regionale triveneto, a partire dal modello di regolamento che ci verrà proposto. Assieme ai vicari giudiziali aggiunti si rifletterà sulle modalità migliori per coinvolgere il

maggior numero di persone e di competenze. È risaputo, infatti, che una corretta redazione del regolamento, che viene approvato dalla Conferenza episcopale regionale, consente la condivisione di linee guida e di una prassi utile ad ogni operatore del tribunale, in particolare ai giudici, ai difensori del vincolo, ai patroni delle parti (di fiducia e di ufficio).


Inoltre, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 14 novembre 2018, ha approvato alcune determinazioni, in vigore dal 1° gennaio 2019. Di particolare rilievo sono quelle riguardanti i costi delle perizie, il contributo delle parti, i criteri per la richiesta di una riduzione, rateizzazione, esenzione dal contributo delle parti, e i criteri per la richiesta di un patrono d'ufficio. Sono già state fornite alcune indicazioni provvisorie per una prima recezione di tali determinazioni, considerando tra l'altro la specifica organizzazione del nostro Tribunale regionale, con alcune sue specificità. La predisposizione e approvazione del Regolamento consentirà di riflettere ulteriormente su tale recezione.

I dati statistici


Premetto alla presentazione dei dati statistici, un ringraziamento particolare al personale della Cancelleria del Tribunale, per il lavoro svolto nell'anno trascorso, oltre che in queste settimane, per predisporre i dati statistici.

In allegato al testo sono riportati i dati statistici dell'attività del Tribunale nell'anno 2018. Riprendiamo solo i dati principali.


Nel corso del 2018 sono stati introdotti 236 libelli. Continua il trend di aumento di numero di cause introdotte, iniziato l'anno scorso, ritornando a un numero di cause vicine a quelle introdotte nel 2008-2009. È difficile dire se questa linea di tendenza proseguirà per il futuro o meno; le prime settimane del 2019 presentano un numero di libelli introdotti in linea con quanti sono stati introdotti lo scorso anno (in queste prime settimane del 2019 sono stati protocollati 39 libelli). Ritengo sia importante continuare l'opera di sensibilizzazione e di conoscenza della possibilità di verificare se sussistono le condizioni di nullità del matrimonio. Ritengo che il nostro operato e la sempre maggiore consapevolezza che, nell'accompagnamento delle persone che hanno sperimentato il termine di una relazione coniugale, c'è spazio anche per la proposta di una verifica dell'eventuale nullità del proprio matrimonio, siano un aiuto considerevole che viene rivolto alle persone.



Il numero delle cause decise (le cui sentenze sono state pubblicate e in cui è stato emesso il decreto di archiviazione) è aumentato in modo lieve rispetto all'anno precedente e conferma una ripresa significativa delle cause terminate rispetto agli anni precedenti, agevolati in questo dalle nomine di nuovi giudici. Infatti sono state terminate 186 cause, di cui 10 trattate con processo *brevior* e decise affermativamente; si menziona poi come in queste prime settimane del 2019 sono state terminate 39 cause. Personalmente ringrazio i giudici che si impegnano in modo significativo per l'attività istruttoria, per preparare in modo diligente e ragionato il proprio voto e per stendere il testo della sentenza, attività non sempre facile e scontata, specie considerando i molteplici impegni di molti di loro. Ringrazio anche i patroni delle parti e i difensori del vincolo: le loro osservazioni e difese, fatte con competenza e accuratezza spesso rappresentano un aiuto significativo per far emergere fragilità e aspetti evidenti nella causa, rendendo visibile l'elemento di discussione, il contraddittorio, nella causa, e facilitando in tal modo l'operato dei giudici.



La conseguenza di questi due dati (libelli presentati e cause terminate) è, purtroppo, ancora una volta l'aumento delle cause pendenti, ossia che sono ancora in attesa di una sentenza di primo grado, che anche quest'anno superano il doppio delle cause concluse. L'augurio è che il rinnovo dell'organico del Tribunale presente in questi anni consenta di incrementare in modo ulteriore il numero delle cause terminate, per riuscire così a diminuire progressivamente il numero delle cause pendenti.



Le cause di appello, come prevedibile, sono drasticamente diminuite. Nel 2018 sono state introdotte tre cause in appello, di cui due decise affermativamente e una negativamente. Al termine dell'anno ne risultano pendenti ancora 10, quasi tutte negative in primo grado, e una rinviata a processo ordinario. Questo indica che si rende necessaria una fase istruttoria adeguata per poter giungere a una decisione il più possibile corrispondente alla verità circa il concreto matrimonio celebrato.

Nell'analizzare le statistiche emergono alcuni elementi significativi, che possono fornire delle suggestioni utili. Si osserva, anzitutto, tra i capi di nullità introdotti e decisi (tabella 5 e 6) la notevole incidenza dei capi relativi all'incapacità, in significativo aumento rispetto agli anni precedenti. Sempre significativi risultano i capi dell'esclusione dell'indissolubilità del vincolo e della prole, anche se in diminuzione. Questi dati possono essere un indice della fragilità di molte persone nel nostro contesto sociale ed ecclesiale, oltre che della maggiore coscienza dell'importanza delle dinamiche psichiche nella scelta coniugale e nell'adempimento delle obbligazioni essenziali del matrimonio. Tali dati ci spingono ad approfon-

dire un dialogo proficuo con gli esperti in psicologia e in psichiatria, sempre con l'attenzione a conservare e incoraggiare una corretta antropologia cristiana. Questo presuppone di evitare una considerazione solo positiva o solo negativa della persona umana, togliendo spazio alle potenzialità della libertà umana o considerando le fragilità come segno certo di una incapacità, presunzioni che certamente non corrispondono a una corretta visione dell'uomo, della scelta matrimoniale e della vita coniugale.

Un altro dato significativo riguarda il domicilio della parte convenuta: nel 2018 sono state introdotte 25 cause in cui la parte convenuta ha il domicilio in una diocesi diversa da quelle del Triveneto (tabella 9c); tra le cause terminate in 25 cause la parte convenuta ha un domicilio al di fuori del Triveneto (tabella 10c). Questo diventa un segno della mobilità umana e in talune situazioni può comportare delle difficoltà maggiori nell'inviare le dovute comunicazioni alle parti, con rallentamento dei tempi del processo; per questo mi sia consentito raccomandare la diligente ricerca dell'indirizzo della parte convenuta, in modo da tutelare correttamente il diritto di difesa e da facilitare i tempi processuali.

Indicativo della situazione attuale è il consistente numero (34) di coloro che hanno introdotto una causa di nullità ottenendo un patrono d'ufficio (tabella 8). Si tratta di un segno concreto di come sia possibile per tutti i fedeli, anche per quelli in difficoltà economica, accedere a una causa di nullità matrimoniale, qualora vi siano dei motivi per ritenere che il loro matrimonio sia nullo.

Infine, è sempre rilevante il numero delle parti convenute che sono assenti o irreperibili. Nelle 186 cause terminate nel 2018, in ben 46 la parte convenuta è assente o irreperibile. In una causa su quattro, quindi, è mancato l'apporto di una delle due parti. Penso che diversi possono essere i motivi che giustificano tale dato: la mancata sensibilità verso una richiesta di nullità, la mancata considerazione del valore del matrimonio e della sua rilevanza nella vita spirituale del fedele e nella sua partecipazione ecclesiale, una situazione di disinteresse verso l'operato del Tribunale e il processo di nullità del matrimonio (non mancano parti che neppure avvisano della loro mancata partecipazione), una considerazione personale della scelta del matrimonio, per cui si ritiene che nessuno, neppure nelle modalità previste dalla Chiesa, possa valutare la loro scelta. Talvolta il libello viene introdotto molti anni (decenni) dopo la separazione di fatto e questo talora non facilita la partecipazione della parte convenuta, che ritiene di non dover

riaprire vecchie ferite, oppure di non riprendere nuovamente quanto accaduto. Significativa in molte situazioni è la forte conflittualità tra i coniugi, che talvolta si configura come una contrapposizione “a prescindere” tra le parti; si tratta di un atteggiamento presente talora sia nella parte attrice che nella parte convenuta. Tutto questo ci provoca nel domandarci su come seguire correttamente le persone nella fase di consulenza, cercando di fornire alla parte seguita una corretta informazione sul processo di nullità del matrimonio. Anche nella fase istruttoria può aiutare la corretta modalità di convocazione della parte convenuta, cercando di motivare l'utilità/necessità di una sua partecipazione attiva nel procedimento. Nella stessa stesura della sentenza, una modalità precisa dal punto di vista giuridico, rispettosa delle persone, capace di motivare la decisione presa, può aiutare a posteriori in una retta comprensione dell'agire della Chiesa, soprattutto in quelle situazioni in cui la parte convenuta richieda una copia del testo della sentenza.

Per ciascuno di noi, in quest'ambito prezioso del nostro operato, è utile riferirci a quando affermato da papa Francesco nell'esortazione apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*: «In qualunque circostanza, davanti a quanti hanno difficoltà a vivere pienamente la legge divina, deve risuonare l'invito a percorrere la *via caritatis*». Anche la rilettura della propria vicenda, aiutati da un contesto ecclesiale in cui si svolge il processo di nullità del matrimonio, può e dovrebbe favorire questo percorso sulla via della carità.

LA RILEVANZA PROBATORIA DELLA BREVITÀ DELLA VITA CONIUGALE NEL PROCESSO DI NULLITÀ E I SUOI RIFLESSI NELLA FASE DI CONSULENZA

Prof. Francesco Catozzella^(*)

Il canonista spagnolo Díaz Moreno, in un articolo pubblicato nel 2007 sulla breve durata del matrimonio come indizio di nullità, sottolineava l'esigenza di una seria riflessione da parte della dottrina e della giurisprudenza su questa circostanza¹. In realtà tale invito all'approfondimento, rivolto più di dieci anni or sono, è rimasto sostanzialmente ignorato; mancano infatti negli anni successivi studi specifici² né vi sono sentenze rotali che si sono soffermate a riflettere su questa circostanza, di solito limitandosi solo a richiamarla verso la fine della parte *in facto* tra quelle che militano *pro nullitate*.

La promulgazione del m.p. *Mitis Iudex* ha invece attirato l'attenzione su questo dato temporale relativo alla durata della vita coniugale. Com'è noto, infatti, tra le circostanze elencate in via esemplificativa nell'art. 14 delle *Normae Servandae* che consentono la trattazione di una causa di nullità tramite il processo più breve *coram Episcopo*, ricorrendo le condizioni stabilite dal can. 1683, viene indicata al secondo posto, subito dopo la mancanza di fede, proprio «la brevità della vita coniugale», senza peraltro aggiungere ulteriori specificazioni o l'indicazione di determinati

(*) Docente presso la Pontificia Università Lateranense.

¹ In particolare «la doctrina debería iniciar un análisis del hecho de la breve duración de los matrimonios, sobre todo en relación tanto con la necesidad de un verdadero consentimiento (can. 1057), como con la capacidad para consentir (can. 1095) y con cuanto se refiere al fenómeno simulatorio (can. 1101)». J.M. DÍAZ MORENO, *La corta duración del matrimonio, como indicio de nulidad*, in AA.VV., *Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del Foro*, vol. XVIII, Salamanca 2007, 485.

² L'unica eccezione è un articolo apparso nel 2008 (L. ARMENTIA ESPIGARES, *Noviazgos largos-convivencias matrimoniales efímeras*, in *Estudios eclesiásticos* 83 [2008], 575-603) scritto dal difensore del vincolo della Rota Spagnola, che studia 24 casi giudicati da questo Tribunale caratterizzati da un lungo fidanzamento (di almeno 8 anni) e da una vita coniugale durata non oltre 6 mesi. Risalente nel tempo è un articolo di Jean Bernhard, intitolato *La durée du mariage et ses implications canoniques*, in *Revue de droit canonique* 33 (1983), 276-292. Le considerazioni dell'autore sono però svolte a partire dalla singolare teoria, sviluppata in altri articoli, di una "consumazione esistenziale e nella fede" del matrimonio (su tale teoria si veda per es. G.P. MONTINI, "Una coppia non si fa in una notte". *Alcune riflessioni sul concetto di consumazione del matrimonio*, in G. CANOBBIO – F. DALLA VECCHIA – G.P. MONTINI [curr.], *Il matrimonio*, Brescia 1999, 175-212).

capi di nullità. Nei commenti all'art. 14, a volte critici perché si è paventato il rischio di una sua scorretta o tendenziosa interpretazione, gli Autori dedicano spazio a ciascuna delle circostanze elencate e dunque anche alla nostra³. Il Sussidio predisposto dal Tribunale Apostolico della Rota Romana precisa a scanso di equivoci che «*queste circostanze di fatto non sono nuovi capi di nullità*. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come *elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale*, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità. Esse possono presentare, in certi casi, una tale valenza fattuale da suggerire con evidenza la nullità del matrimonio»⁴. La brevità della vita coniugale viene dunque inserita tra questi “sintomi” della nullità, la cui rilevanza probatoria andrà valutata nei singoli casi, senza cadere in forme di automatismo nel giudicare, come accadrebbe se si istituisse una generica equivalenza del tipo: “breve vita coniugale = matrimonio invalido”.

Certamente non si può negare il peso di quella che potremmo definire una “percezione comune”, in base alla quale si è portati a ritenere che un matrimonio di breve durata sia stato privo fin dall'inizio di un'adeguata consistenza personale e di coppia, mentre un matrimonio durato a lungo (che per molti anni ha “funzionato” sostanzialmente bene) abbia

³ Cfr. M. ALENDA SALINAS, *Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? El sentido del art. 14 §1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*. Rivista telematica, gennaio 2016 (URL: < http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2&numero=40 >); M.D. CEBRÍA GARCÍA, *Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”, para abrir el proceso breve ante el obispo*, in *ivi*; And. D'AURIA, “Mitis Iudex Dominus Iesus”. *Alcune considerazioni sull'art. 14 delle Regole procedurali*, in E.B.O. OKONKWO – A. RECCHIA (curr.), *Tra rinnovamento e continuità. Le riforme introdotte dal Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, Città del Vaticano 2016, 60-104; J. FERRER ORTÍZ, *Valoración de las circunstancias que pueden dar lugar al proceso abreviado*, in *Ius canonicum* 56 (2016), 157-192; J.I. BAÑARES, *El artículo 14 de las Reglas de procedimiento del M.P. “Mitis Iudex”*. *Supuestos de hecho y causas de nulidad*, in *Ius canonicum* 57 (2017), 45-81. Sulle singole circostanze si vedano i contributi di Sable (sull'aborto procurato), Ferreira Pena (sulla mancanza di fede), Arellano Cedillo (sulla permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze), Geponi (sulle circostanze relative al dolo), Catozzella (sulla breve vita coniugale), Zuanazzi (sulla gravidanza imprevista) recentemente pubblicati nel volume: ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (cur.), *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano 2018.

⁴ TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA, *Sussidio applicativo del M.P. “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, Città del Vaticano 2016, 32 (pubblicato anche, mantenendo la numerazione di pagine originale, in *Quaderni dello Studio Rotale* 23 [2016]).

visto venir meno solo con il tempo ciò che aveva costituito una base sufficientemente solida per l'instaurazione di un comune progetto di vita. Tale percezione, che spesso coglie nel segno, va comunque sottoposta a verifica caso per caso.

Il tema della breve durata del matrimonio andrebbe evidentemente sviluppato anche nella prospettiva pastorale o meglio, in una prospettiva integrata⁵ -quella suggerita dal percorso sinodale degli anni 2014-2015 e dal *Mitis Iudex*- che consideri l'azione dei tribunali ecclesiastici non separata ma parte costitutiva della pastorale familiare della Chiesa che è chiamata a "farsi prossima" e accompagnare tanto le coppie c.d. "regolari", quanto quelle che vivono in una situazione c.d. "di fragilità". La riflessione canonistica su questa circostanza (e sulle altre elencate nell'art. 14) potrebbe certamente offrire indicazioni utili per una più efficace preparazione al matrimonio (nonché per prevenire le nullità matrimoniali) da impostarsi, come più volte suggerito da papa Francesco, secondo una modalità catecumenale⁶; inoltre potrebbe stimolare una riflessione, ancora incipiente, sull'accompagnamento nei primi anni di matrimonio⁷, periodo spesso ambivalente perché caratterizzato dall'entusiasmo per l'inizio della nuova avventura ma anche da quel compito, a volte faticoso, di costruzione dell'identità di coppia. Non a caso papa Francesco, nel cap. VI di *Amoris Laetitia* intitolato: "Alcune prospettive pastorali", soffermandosi sul tema delle crisi nella vita matrimoniale, afferma che tra quelle «comuni che accadono solitamente in tutti i matrimoni», vi è proprio «la crisi degli inizi, quando bisogna imparare a rendere compatibili le differenze e a distaccarsi dai genitori» (AL 235).

La mia relazione, come suggerito dal titolo, ha un obiettivo più limitato, sia per il tempo a disposizione che per le mie competenze. Intende soffermarsi a riflettere, in dialogo con la giurisprudenza rotale, sul valore da

⁵ Sul concetto di pastorale integrata si veda: C. CAFFARRA, *Piccolo direttorio per la pastorale integrata*, Bologna 2006.

⁶ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 22 gennaio 2016, in AAS 108 (2016), 139; ID., *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2018, in *L'Osservatore Romano*, 29-30 gennaio 2018, 8. La modalità catecumenale è caratterizzata da un procedere per gradi, scanditi liturgicamente, ed è finalizzata a una formazione integrale, ovvero che integri la *dimensione intellettuale*, mediante l'istruzione catechetica, la *dimensione esperienziale*, mediante la partecipazione alla vita della comunità cristiana, e infine la *dimensione esistenziale* con la chiamata a una reale conversione della mentalità.

⁷ Quando inizia la fase della c.d. "formazione permanente". Si veda FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 30 gennaio 2019, 8.

attribuirsi sul piano probatorio alla brevità della vita coniugale. Da questa riflessione scaturiscono, in maniera implicita, le attenzioni peculiari da avere in fase di consulenza, quando compito dell'avvocato è rileggere la biografia personale e matrimoniale della coppia e dunque interpretare, senza cadere in determinismi, quale peso nel caso concreto vada attribuito al dato temporale; e ciò partendo dal presupposto, indicato per esempio in una coram Funghini del 23 ottobre 1991, per cui «*unusquisque casus suam habet peculiarem historiam, actores auctoresque, temporum ac rerum adiuncta, loci adactiones ac domesticam consortionem*»⁸.

Prima di entrare nel tema specifico mi soffermerò su due questioni generali relative alla durata del matrimonio, a prescindere dalla sua caratterizzazione come breve o lunga.

1. L'analisi quantitativa e qualitativa della vita coniugale

Il concetto di durata della convivenza coniugale fa riferimento all'intervallo di tempo compreso tra la celebrazione nuziale e la separazione definitiva dei coniugi⁹, i quali interrompono volontariamente la vita in comune essendo venuta meno tra loro, o almeno da parte di uno dei due, *l'affectio coniugalis*.

La durata rimanda ad una *quantità* di tempo, ma in sé nulla dice sulla *qualità* della convivenza coniugale che costituisce punto di indagine imprescindibile. È la qualità che illumina e dà contenuto al mero dato temporale, permettendo così di “leggere” meglio il valore indiziario da riconoscere alla durata, superando l'equivocità che tale dato porta in sé. I due aspetti -quantitativo e qualitativo- sono strettamente connessi ma non è possibile stabilire tra di essi una proporzione costante; infatti se una convivenza coniugale interrotta repentinamente dopo le nozze è di solito caratterizzata da una bassa qualità della relazione (che potrà risultare disarmonica, conflittuale o semplicemente segnata da reciproco disinteresse), non è sempre vero il contrario, cioè che ad una lunga convivenza corrisponda anche una reale integrazione affettiva e relazionale, potendosi invece avere matrimoni di maggiore durata ugualmente segnati da un'interazione tra marito

⁸ Coram Funghini, *dec. diei 23 octobris 1991*, in *RRDec.* LXXXIII, 610, n. 10.

⁹ Prescindiamo nella nostra analisi dall'eventuale previa convivenza *more uxorio*, il cui andamento potrà comunque assumere valore indiziario in ordine all'accertamento della nullità.

e moglie ben distante da un'autentica convivenza di natura coniugale.

Com'è evidente, l'accertamento della qualità della convivenza, a differenza del mero dato temporale relativo alla durata, presenta profili di maggiore complessità, visto che per svariati motivi (la personalità di ciascuno che può incidere sull'obiettività a prescindere dall'intenzione di essere sinceri, le circostanze legate alla separazione, le motivazioni che sostengono l'eventuale opposizione in giudizio, ecc.), può essere diversa la percezione che le parti hanno del loro (più o meno lungo) trascorso matrimoniale, come d'altra parte differente può essere la risonanza soggettiva (e le conseguenze sulla relazione di coppia) che singoli fatti accaduti hanno avuto in ciascuno. A tal proposito una sentenza coram Jaeger del 1° luglio 2014, in accordo con alcune riflessioni già emerse in dottrina¹⁰, osserva che «*easdem personas eandem inter se relationem modo prorsus diverso interius experiri et consequenter aestimare posse*»¹¹ ed invita il giudice in presenza di versioni discordanti a tener presente questo aspetto prima di concludere per la mendacità dell'una o dell'altra parte, valutando se nel caso si tratti di vere contraddizioni circa lo svolgimento dei fatti o piuttosto di percezioni diverse dello stesso evento, che possono aver giocato un peso importante nelle scelte di ciascuno.

Dunque la valutazione probatoria della durata della vita coniugale non può prescindere dalla considerazione della sua qualità, domandandosi in primo luogo se nel caso si sia trattato di una mera co-abitazione sotto lo stesso tetto e dunque di una prossimità solo fisica tra due persone che per il resto svolgevano vite pressoché autonome, oppure di un'autentica convivenza sostanziata, al di là dello stesso domicilio, dalla percezione della propria identità coniugale (ed eventualmente genitoriale), con i diritti-doveri che ne scaturiscono, e dalla messa in atto di un progetto di vita essenzialmente condiviso, che può anche prevedere o ammettere in certi casi una lontananza fisica temporanea e contingente (per esempio per motivi di lavoro o legati alle famiglie di origine).

L'indagine sulla qualità richiede di essere condotta, anche in relazione ai

¹⁰ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano 2008, 58-61, dove si avverte però di non confondere la soggettività con il soggettivismo.

¹¹ Coram Jaeger, *dec. diei 1 iulii 2014*, A. 133/2014, n. 12.

tradizionali beni agostiniani, nella specifica prospettiva del *bonum coniugum*¹² che in senso dinamico orienta la *communio personarum* coniugale alla promozione e al perfezionamento -non astrattamente intese ma concretamente attuate- dell'altra parte sia come *persona*, con riferimento ai suoi diritti fondamentali e alla inalienabile dignità umana, sia come *coniuge*¹³ all'interno di una relazione duale, paritaria e sostanziata dal "condividere la stessa sorte". In tal senso non basta limitarsi a ricercare eventuali violazioni compiute da uno o da entrambi i coniugi, ma è necessario anche interrogarsi sulle omissioni, cioè su quanto andava fatto per promuovere realmente il bene dell'altro e venne invece omesso.

2. Il rapporto tra rottura della convivenza coniugale e nullità del matrimonio

Per chiarire il valore probatorio che la durata del matrimonio può assumere bisogna necessariamente volgere l'attenzione all'evento che ne segna la fine, ossia alla rottura definitiva tra i coniugi che, a quel punto, si separano. Essa è riconducibile alla volontà di uno o entrambi, essendo qualcosa che si "compie" e non che "accade" inesorabilmente; la ricostruzione delle motivazioni e delle circostanze che hanno portato a tale decisione permette di valutare se la rottura (dalla quale dipende la durata del matrimonio) è da ritenersi l'epifenomeno o la risultante di una realtà difettuale già presente al momento delle nozze -a livello intenzionale, di capacità, di libertà, di retta apprensione dell'immagine dell'altro (in relazione a possibili errori di qualità invalidanti)- oppure è da ricondurre a cause estrinseche al consenso, originatesi in un tempo successivo.

La normativa vigente, coerentemente con l'impostazione consensualistica, per la quale il matrimonio si costituisce o meno nel momento in cui si pone il consenso quale atto oblativo per eccellenza, non richiede sul

¹² Per un'originale lettura del *bonum coniugum* quale prospettiva che illumina e arricchisce il valore personalizzante delle tradizionali note del patto coniugale si veda: M. RIONDINO, *Bonum coniugum e giuridicità nel matrimonio canonico*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone* 38 (2009), 2048-2091 (in particolare 2068-2073).

¹³ Cfr. Coram Caberletti, *dec. diei 21 martii 2013*, A. 98/2013, n. 10, in M.C. BRESCIANI - F. CATOZZELLA - A. GULLO (curr.), *Il bonum coniugum. Rilevanza e attualità nel diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2016, 470-471. Su questa sentenza si veda: C. IZZI, *Il bonum coniugum nel matrimonio canonico tra incapacità consensuale e riserva invalidante*, in ID., *Primato della verità e della dignità della persona nel processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 2015, 7-25.

piano sostanziale che la rottura della convivenza sia necessariamente connessa per via causale al capo di nullità invocato; tuttavia tale connessione è certamente indicativa e, dunque, rilevante sul piano probatorio. Ogni difetto e vizio del consenso ha per natura sua un potenziale effetto perturbante sulla vita coniugale¹⁴. Ciò premesso, nel caso di un matrimonio invalido possono verificarsi due ipotesi.

– Prima ipotesi: ciò che ha causato la nullità è anche ciò che provoca il fallimento matrimoniale. In questo caso l'effetto potenzialmente perturbante, che scaturisce dal motivo invalidante il matrimonio, si manifesta anche in atto conducendo al tracollo dell'unione. Si pensi ad esempio, nell'esclusione unilaterale del *bonum proles*, al fallimento originato dal rifiuto del simulante di acconsentire al legittimo desiderio della comparte di avere figli. In tale ipotesi la concreta perturbazione della vita coniugale, che conduce al fallimento spesso repentino, acquista un rilievo probatorio di non poco conto, confermando la radicalità del proposito antiprocreativo del simulante.

– Vi è però una seconda ipotesi: può infatti accadere che i motivi che conducono alla conclusione della vita in comune siano altri e indipendenti rispetto a ciò che ha causato la nullità del matrimonio. In altre parole, il matrimonio termina a causa di problematiche non adeguatamente affrontate nel tempo, aventi però un'origine diversa dal difetto o vizio invalidante. Ad esempio nel caso di un'esclusione bilaterale della prole, l'accordo sulla chiusura antiprocreativa non genererà (a meno che uno dei due non cambi idea in seguito) un effetto perturbante sulla relazione coniugale; eventualmente la rottura, dopo un più o meno lungo periodo di vita comune, potrà intervenire per motivi e circostanze indipendenti dal capo accusato (si pensi a un'infedeltà). In questi casi alla rottura della vita coniugale, e indirettamente alla durata di essa, non è possibile attribuire nessun valore indiziario.

Un altro esempio può chiarire meglio questo passaggio: nell'ipotesi di

¹⁴ È stato a ragione notato che la normativa canonica «tende, almeno in linea di principio, ad evitare che già nel momento costitutivo del rapporto coniugale venga ad insinuarsi un elemento di debolezza, un fattore di rischio, un potenziale negativo capace di pregiudicare un armonico sviluppo della realtà matrimoniale e di produrre su di essa effetti dirompenti». P. MONETA, *Nullità e fallimento del Matrimonio*, in ID., *Comunitas vitae et amoris. Scritti di diritto matrimoniale canonico*, Pisa 2013, 118. Si veda anche F. HEREDIA HESTEBAN, *Relevancia procesal del fracaso de las relaciones interpersonales en el matrimonio*, in *Ius canonicum* 57 (2017), 707-738.

esclusione ipotetica dell'indissolubilità, ovvero *si casus ferat*, può certo verificarsi che a rompere l'unione sia proprio il simulante una volta accertato che il *casus* non desiderato si sia verificato, circostanza questa che troverà certamente spazio all'interno della prova indiretta. Può anche accadere però che la rottura sia attribuibile alla volontà dell'altra parte; ciò rende tale fatto privo di valore indiziario a favore della nullità, ma allo stesso tempo non costituisce neppure una circostanza che militi *pro validitate*. Emerge ancora una volta la necessità, di una valutazione integrale della vicenda, attenta a comprendere gli eventi sia nel loro accadere oggettivo sia nella loro risonanza soggettiva; solo tale valutazione integrale permette di attribuire il giusto valore indiziario a determinate circostanze e quindi anche, se ne è il caso, alla durata della convivenza e alla sua rottura, collocate all'interno di un quadro coerentemente ricostruito.

Bisogna comunque tener presente che un matrimonio può durare per un breve periodo e ciò nonostante essere valido, come d'altra parte è possibile che un matrimonio duri, in via eccezionale, tutta la vita pur essendo nullo. Non è possibile instaurare in via generale una connessione diretta tra validità/nullità da una parte e durata lunga/breve della convivenza coniugale dall'altra, potendosi ricondurre quest'ultimo fatto ad una molteplicità di cause, spesso di origine postnuziale. Eventualmente la breve durata di un matrimonio può essere riconducibile anche a motivazioni o problematiche prenuziali, le quali tuttavia non configurano in sé un capo di nullità. Ad esempio tensioni esistenti nella coppia durante il fidanzamento, non affrontate e risolte in quella fase, possono, se persistono dopo le nozze, causare la repentina fine dell'unione, ma in sé non generano l'invalidità pur potendo aver agito, per esempio, da *causa simulandi proxima* per l'esclusione dell'indissolubilità o essere segno di problematiche di natura psichica, da accertarsi adeguatamente nell'istruttoria tramite la perizia.

Sull'equivocità che può assumere la rottura matrimoniale nelle cause di nullità sofferma la sua attenzione una *coram Davino* del 15 ottobre 1987 per esclusione del *bonum sacramenti* nel caso di un matrimonio durato 5 anni. Il Ponente constata che non di rado viene eccessivamente esaltata la forza probatoria attribuita al fallimento dell'unione coniugale, o a fa-

vore della nullità, quale argomento «*ad probandam perversam voluntatem praenuptialem perpetuitati adversam*»¹⁵, oppure a favore della validità del matrimonio, sostenendo che esso fallì per cause successive alle nozze e indipendenti dalla volontà prenuziale del presunto simulante. La sentenza invita ad essere prudenti nel trarre tali conclusioni, perché la causa del tracollo matrimoniale (e, ci sembra si possa aggiungere, anche la stessa durata del matrimonio) in certi casi può essere un indizio (più o meno rilevante) che completa la prova, in altri casi può non avere alcun peso né *pro validitate* né *pro nullitate*. In ogni caso -conclude il Ponente- non può mai costituire da solo un argomento decisivo.

3. La breve vita coniugale: considerazioni introduttive

Dopo queste considerazioni preliminari circa la durata in generale del matrimonio, che rappresentano lo sfondo essenziale per una migliore comprensione delle questioni da trattare, possiamo concentrarci sul tema specifico della relazione: la breve vita coniugale.

In primo luogo bisognerebbe stabilire quando una convivenza coniugale può dirsi breve. È difficile fissare dei limiti temporali in base ai quali attribuire tale caratterizzazione, tenuto conto che la percezione di brevità e di lunghezza di un evento, specie così esistenzialmente pregnante come il matrimonio, dipende fortemente dal contesto storico e socio-culturale. Dalla giurisprudenza rotale non emergono indicazioni univoche al proposito. Díaz Moreno nell'articolo già citato, considera *molto breve* un matrimonio durato meno di un anno e *breve* un matrimonio protrattosi per non più di 10 anni¹⁶. Mi sembra che porre il limite per definire un matrimonio di breve durata a dieci anni sia eccessivo; per quanto mi riguarda preferisco rinunciare a dare un'indicazione temporale al proposito, che potrebbe risultare in buona parte frutto di una scelta arbitraria con il rischio di non tener conto della specificità di ogni singola vicenda matrimoniale, per sottolineare invece come ciò che risulta più importante è la valutazione d'insieme delle due componenti della vita coniugale, quantitativa e qualitativa, e soprattutto -come vedremo- l'individuazione del nesso, più

¹⁵ Coram Davino, *dec. diei 15 octobris 1987*, in *RRDec.* LXXIX, 533, n. 4.

¹⁶ Cfr. J.M. DIAZ MORENO, *La corta duración del matrimonio*, 484. In questi casi l'autore, già dieci anni or sono, proponeva la possibilità di accertare la nullità con un processo più semplice e agile (*ivi*, 483-484).

o meno diretto, con l'eventuale fatto giuridico causativo della nullità.

Non è raro che nel foro ecclesiastico giungano cause caratterizzate da una breve vita coniugale. In relazione al Tribunale Triveneto, l'ultimo dato statistico che ho potuto consultare risale all'anno 2014; risulta che i matrimoni di durata inferiore ai tre anni (dalle nozze alla separazione civile) sono stati il 22,1% del totale¹⁷. Mi sembra un dato consistente. A volte succede pure che il processo di nullità duri paradossalmente più della stessa vita coniugale; evenienza questa che oggi, con l'abolizione dell'obbligo della doppia sentenza conforme e l'utilizzo, se possibile, del processo *brevior*, dovrebbe verificarsi con minore frequenza.

Circa il rapporto tra breve durata della convivenza e nullità del matrimonio può essere utile ricordare una vicenda risalente agli anni '90 del secolo scorso, resa nota con la pubblicazione di un decreto particolare della Segnatura Apostolica. Il decreto, datato 13 dicembre 1995, vietava l'utilizzo di un elenco di 44 "presunzioni per i casi di nullità di matrimonio" elaborato da un tribunale diocesano statunitense non specificato e giunto alla quarta edizione¹⁸. Due di queste presunzioni (la n. 31 e la n. 32) riguardavano proprio la durata della vita coniugale, rispettivamente "molto breve" (cioè durata «qualche settimana o pochi mesi») e "breve" (di «1-2 anni»); in questi casi -secondo il Tribunale locale- si aveva una "forte" («*strong*») o, nella seconda ipotesi, una "certa" («*certain*») presunzione a favore del difetto di una retta disposizione matrimoniale o della mancanza di un'adeguata maturità per il matrimonio in uno o entrambi i contraenti¹⁹. In realtà nell'elenco vi era anche un'altra presunzione legata alla durata (la n. 30), l'unica *pro validitate matrimonii*, secondo la quale dalla prolungata convivenza coniugale «per molti anni» discendeva una presunzione

¹⁷ Cfr. TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO, *Dati statistici attività 2014*, in ID., *Anno giudiziario 2015. Inaugurazione*, pro manuscripto, 44. Non è possibile estendere la verifica agli altri tribunali visto che di solito questo dato non è contenuto nelle relazioni annuali sull'attività svolta.

¹⁸ Cfr. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Decretum: "*Praesumptiones facti*" *pro causis nullitatis matrimonii*, prot. 25651/94 VT, 13 decembris 1995, in *Ius Ecclesiae* 8 (1996), 821-823. Con il decreto, viene pubblicato alle pp. 824-839 l'elenco delle presunzioni. Si veda il commento: M. A. ORTÍZ, *Circa l'uso delle presunzioni nelle cause di nullità di matrimonio*, in *ivi*, 839-850.

¹⁹ Infatti, si legge in entrambe le presunzioni, «*in the experience of this tribunal, such a short time of cohabitation is symptomatic, either of defective commitment on the part of one or both parties at the time of the wedding or of a profoundly immature state of personal development in one or both of them*» (*ivi*, 836).

“molto forte” («*very strong*») di un fermo impegno delle parti e della loro capacità consensuale.

La Segnatura nel suo breve decreto non esamina singolarmente ogni c.d. “presunzione di fatto” (come ricordato, tutte *pro nullitate* tranne una), ma -avendo presente gli elementi recensiti nel can. 1586 che configurano le *praesumptiones hominis*- osserva in via generale che nel caso non si tratta di vere presunzioni, ma piuttosto di «*adminicula, indicia vel circumstantiae*», in quanto difetta la connessione diretta tra il fatto certo posto a fondamento dell’argomentazione presuntiva e il fatto che viene così dedotto (il difetto di intenzione o capacità, invalidanti il matrimonio). Il decreto conclude pertanto: «*etiamsi agatur de circumstantiis in quibus saepius quam in aliis nullitas habeatur matrimonii, nullo vero pacto praesumi potest fere omnia matrimonia huiusmodi in casibus contracta vel contrahenda esse nulla*»²⁰.

Il divieto imposto dalla Segnatura sembra motivato dall’evitare il rischio pratico di un uso generalizzato, deterministico e unilaterale di queste “presunzioni di fatto” che prescindano dalla valutazione del caso concreto e conduca in via automatica a una decisione affermativa.

4. Il valore indiziario della breve vita coniugale nella sentenza coram Staffa del 29 novembre 1975

Prima di passare alla giurisprudenza rotale, di grande importanza è soffermarsi sulla sentenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica coram Staffa del 29 novembre 1975²¹ in relazione ad un matrimonio durato soltanto quattro mesi. Dopo due sentenze affermative (il capo concordato era la c.d. “impotenza morale”) la Segnatura, cui era stato chiesto il decreto di esecutività per la delibazione civile, chiese al Pontefice la costituzione di una Commissione di cinque Cardinali per la revisione del caso. La Commissione concluse *pro vinculo* con la sentenza in oggetto.

Entrando nel merito, il Ponente contestava i principi di diritto esposti e applicati dai Tribunali di prime e seconde cure che, fondandosi su una scorretta comprensione del rapporto tra *matrimonium in fieri* e *matrimonium in facto esse*, sembravano far dipendere la validità del matrimonio

²⁰ *Ivi*, 822.

²¹ Cfr. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Coram Staffa, *dec. diei 29 novembris 1975*, in *Periodica de re morali, canonica, liturgica* 66 (1977), 297-325.

non dal consenso puntuale dei nubenti al tempo delle nozze ma dal concreto raggiungimento di un'integrazione di vita e di amore sostenuta da un consenso continuo. La breve durata della convivenza coniugale era stata considerata dai giudici locali una presunzione veemente del difetto di consenso invalidante il matrimonio²². La Commissione cardinalizia tuttavia non condivise questa impostazione, collocando decisamente tale circostanza nella categoria degli indizi e non delle presunzioni. Vale la pena riportare l'intero testo, a volte citato in sentenze rotali recenti:

«Brevitas durationis vitae coniugalis semper habita est uti indicium nullitatis matrimonii, sive ob vim et metum, sive ob positivum actum voluntatis excludentis aliquod elementum essenziale matrimonii, sive ob incapacitatem subiectivam alterutrius coniugum ad verum consensum matrimoniale praestandum, dummodo brevis vitae coniugalis et defectus integrationis vitae coniugalis non sit tribendus causis extrinsecis, v.gr. eventui impraeviso qui coniuges dividit»²³.

Si tratta dunque di un indizio, di un'avvisaglia di esistenza del fatto controverso ovvero, secondo la pregnante definizione dello Schmalzgrueber, di un *«notabile signum [...] alterius rei, de qua dubitatur, ad veritatem cognoscendam inserviens»²⁴*. Se da un lato si sottolinea che la breve durata è stata considerata *sempre* un indizio della nullità del matrimonio, dall'altro si evita prudentemente di indicare quale forza probatoria -lieve, grave o veemente- abbia tale indizio e neppure si ricorre alle specificazioni elaborate dalla dottrina che distingueva l'indizio in *pieno*, *semipieno* e infine *lieve*²⁵. Dunque la forza probatoria che acquista la breve durata della convivenza coniugale va valutata caso per caso, individuando -come fa in via

²² *«Pro ipsis perduratio vitae coniugalis per quatuor menses tantum, constituit praesumptionem vehementem nullitatis matrimonii, in casu, ob defectum consensus saltem ex parte viri» (ivi, 322, n. 9).*

²³ *Ivi, 323, n. 9.*

²⁴ F.X. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum*, II, Neapoli - Venetiis, 1738, l. II, t. XXIII §1, 218, n. 2.

²⁵ *«Indicium plenum, seu (ut loquuntur) indubitatum, est illud, quod est sufficiens ad movendum animum iudicis ad plenum assensum: hoc est, quod ita arctat animum iudicis, ut omnino credit, (et) plus investigare non curet. [...] Indicium semiplenum, seu dubitatum, vero, est signum fortiter movens animum iudicis ad aliquid credendum, vel discredendum, sed cum aliquali dubio. [...] Indicium leve, censetur illud, quod non multum urget: unde suspicionem tantummodo gignit».* A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, II, Venetiis, 1704, l. II, t. XXIII §1, 360, nn. 11-15.

esemplificativa la sentenza- il nesso con un determinato capo di nullità. Come si legge in una coram Jaeger del 16 gennaio 2013, nel caso appunto della breve vita coniugale «*non agitur de nullitatis probatione verum de indicio, quae probationi aliquid haud nullius momenti conferat, quod enim una cum probationibus ceterisque indiciis, quae in actis inveniuntur seu e tabulis processualibus eruantur iudici utique sit perpendendum*»²⁶.

La sentenza coram Staffa pone tuttavia un'eccezione al riconoscimento del valore indiziario *pro nullitate* della breve durata, quando tale circostanza nel caso concreto non è riconducibile ad un difetto di libertà, di retta intenzione o di capacità già esistenti al momento delle nozze, ma a motivazioni estrinseche come ad esempio un evento imprevisto intervenuto in seguito.

Nella vicenda decisa negativamente dalla sentenza in oggetto si accerta che grave peso sulla repentina rottura del matrimonio ebbe un fatto contingente: l'estrema difficoltà per l'uomo di coabitare con i suoceri; si sottolinea inoltre che egli avrebbe voluto continuare la vita coniugale, tant'è che chiese alla moglie di trasferirsi in Svizzera dove lui si era già recato, in modo da vivere lontani dai parenti, ma fu la donna -diventata madre da appena un mese e quindi comprensibilmente bisognosa di aiuto- a rifiutare, provocando così la fine del matrimonio; aspetti questi che non erano stati debitamente presi in considerazione nei gradi precedenti di giudizio, dove si era semplicemente dedotta la nullità dalla brevissima durata della convivenza coniugale.

5. L'individuazione del nesso tra breve vita coniugale e fatto giuridico causativo della nullità del matrimonio

Come già suggerito dalla decisione coram Staffa, per valutare la portata probatoria della breve durata della vita coniugale è necessario individuare la connessione, ossia il nesso causale che lega, in maniera più o meno diretta, tale circostanza con un determinato capo di nullità. In via astratta è possibile individuare i seguenti nessi che mi limito ad elencare con qualche osservazione, per poi soffermarmi in particolare sul tema dell'incapacità.

1) La breve vita coniugale può essere conseguenza di una volontà prenuziale simulatoria, avente quale oggetto dell'esclusione in particolare il

²⁶ Coram Jaeger, *dec. diei 16 ianuarii 2013*, A. 11/2013, n. 12.

matrimonio stesso oppure la proprietà essenziale dell'indissolubilità. Quanto alla simulazione totale si può menzionare una sentenza coram Todisco del 12 marzo 2014 relativa a un matrimonio durato venti giorni e terminato al ritorno dal viaggio di nozze; la donna si era sposata in uno stato di profonda incertezza a causa dell'avversione che provava per il fidanzato. Avrebbe voluto annullare la celebrazione pochi giorni prima della data fissata ma alla fine non ebbe il coraggio di farlo. La breve durata è considerata nel caso «*indicium maximi ponderis*»²⁷ della finzione matrimoniale operata dalla donna.

Di fronte a matrimoni durati pochissimo perché i coniugi hanno posto fine all'unione poco dopo le nozze con estrema facilità e quasi con naturalezza, non sempre appare adeguato lo schema classico della simulazione totale che ricerca nel simulante la *voluntas non contrahendi*. In alcuni casi sembra che la questione riguardi piuttosto l'insufficienza del consenso coniugale, il quale -al pari dell'atto di volontà escludente- richiede anch'esso una sua positività. Casi del genere non sono nuovi nella giurisprudenza rotale; si possono ricordare due note sentenze coram Serrano Ruiz, l'una *Romana* del 2 giugno 1989 e l'altra *Beneventana* del 1° giugno 1990²⁸, nelle quali il Ponente, sollecitato dalle vicende concrete sottoposte a giudizio, si interroga sul valore del c.d. *matrimonium leviter initum*, sviluppando una riflessione -approfondita poi nei suoi lavori dottrinali²⁹- sulla consistenza dell'atto consensuale a partire dalla positività che deve caratterizzare secondo la normativa vigente l'atto simulatorio. L'Autore, sottoponendo a critica quella giurisprudenza che sembra richiedere una maggiore "intensità psicologica" per l'atto che rende nullo il matrimonio rispetto all'atto che lo genera, sottolinea che il consenso matrimoniale -pur

²⁷ «*Indicium maximi ponderis huiusmodi fictionis matrimonialis ex parte mulieris conventae, aliquo sine dubio in brevitate ipsius "coniugii" invenitur, tantummodo per tempus "lunae mellis" protractum*». Coram Todisco, *dec. diei 12 martii 2014*, A. 56/2014, n. 14.

²⁸ Coram Serrano Ruiz, *dec. diei 2 iunii 1989*, in *RRDec.* LXXXI, 401-411; coram Serrano Ruiz, *dec. diei 1 iunii 1990*, in *RRDec.* LXXXII, 431-445.

²⁹ In particolare si veda J.M. SERRANO RUIZ, *El acto de voluntad por el que se crea o frustra el consentimiento matrimonial*, in *Revista española de derecho canónico* 51 (1994), 567-589 (traduzione italiana in F. CATOZZELLA [cur.], *La centralità della persona nella giurisprudenza coram Serrano*, vol. I, Città del Vaticano 2009, 401-405). Si veda anche la conferenza di G. Erlebach intitolata "L'atto positivo di volontà e il consenso debole" tenuta presso il Tribunale Triveneto il 30 settembre 2008 e pubblicata *pro manuscripto* (fascicolo n. 15) a cura della Cancelleria del medesimo Tribunale nel febbraio 2009.

non essendo necessaria la specifica volizione di tutte le note essenziali del matrimonio- necessita di una positiva volizione del matrimonio globalmente inteso.

In alcuni casi ciò che emerge al fondo della grande superficialità con cui ci si accosta alle nozze, che repentinamente falliscono, è una mancata scelta positiva del matrimonio al quale si giunge in maniera del tutto inerziale dopo un periodo anche lungo di fidanzamento e a volte di convivenza. Tale mancata scelta o, in altre parole, difettosa deliberazione del matrimonio -messa da parte l'eventuale rilevanza per incapacità- se provata in giudizio non può che impedire il sorgere dello stesso matrimonio, indipendentemente se dal punto di vista della qualificazione giuridica della fattispecie essa sia direttamente ancorabile al can. 1057 § 2³⁰ oppure, come riteniamo più corretto, riconducibile comunque alla simulazione totale nella quale rientra anche la fattispecie della *absentia voluntatis*. D'altra parte vale la pena interrogarsi, come già fatto da alcuni autori³¹, se non vadano collocati sullo stesso piano in relazione all'effetto invalidante due situazioni: il non essere in grado di un'adeguata discrezione di giudizio (di cui al can. 1095, n. 2) e il mancato esercizio di fatto della facoltà discrezionale circa la scelta matrimoniale da parte di un nubente che, pur essendo capace, si accostò alle nozze con grande leggerezza.

Rimanendo nell'ambito della simulazione, va segnalato in particolare lo stretto rapporto tra breve durata della convivenza coniugale ed esclusione dell'indissolubilità. Si chiede al proposito il prof. Moneta ponendosi una domanda retorica: «Specialmente con riferimento all'esclusione dell'indissolubilità, la rottura del matrimonio dopo un breve periodo di tempo (pochi mesi, o addirittura pochi giorni) dalla celebrazione nuziale, se non risulta provocata da eventi eccezionali e imprevedibili non è, di per se stessa, una prova quanto mai significativa della mancanza di un

³⁰ Come nella sentenza coram Pinto del 16 gennaio 1998, dove il dubbio fu concordato nei seguenti termini: «*An constet de nullitate matrimonii, in casu, ob defectum matrimonialis consensus ad mentem can. 1081, § 2, CIC 1917*» (in *RRDec.* XC, 11, n. 3), corrispondente all'attuale can. 1057 § 2.

³¹ Si veda per esempio C. PEÑA GARCÍA, *Discernimiento y consentimiento matrimonial: cuestiones relativas a la discreción de juicio exigida para el matrimonio*, in P. GHERRI (ed.), *Discernere e scegliere nella Chiesa*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano 2016, 182-188 (anche in *Apollinaris* 87 [2014], 416-421).

impegno iniziale destinato a protrarsi per tutta la vita?»³².

Non mancano tuttavia decisioni negative anche in presenza di una breve convivenza coniugale, in quanto tale circostanza non è stata ritenuta nel caso concreto così indicativa di una volontà contraria al *bonum sacramenti* da sopperire all'assenza della prova diretta. Si può per esempio fare riferimento a una decisione coram Stankiewicz del 26 gennaio 2001 che giudica una causa in terzo grado di giudizio per esclusione dell'indissolubilità da parte del convenuto. Le parti avevano attentato matrimonio civile; qualche mese dopo, poiché la donna era rimasta incinta, avevano celebrato il matrimonio canonico che durò soltanto 40 giorni e fu interrotto dall'uomo che fece ritorno nella casa paterna. Nonostante la brevissima durata della vita coniugale, la decisione è negativa: il convenuto, ritenuto credibile dal Turno, afferma di essersi sposato per amore accettando le qualità essenziali del matrimonio; manca non solo la confessione giudiziale ma anche quella extragiudiziale. Pur riconoscendo che la rottura del matrimonio fu dovuta al comportamento del convenuto, indolente nel cercare un lavoro terminato il servizio militare, si ritiene tale indizio insufficiente per provare l'esistenza di un atto positivo escludente. Si critica la decisione affermativa di secondo grado che aveva presunto l'esistenza di tale atto da alcuni fatti (tra cui proprio la breve durata del matrimonio), i quali tuttavia rendevano l'esclusione soltanto probabile, ma non provata con certezza morale. Conclude la sentenza: «*agendi modus conventi post nuptias ac brevitatis convictus coniugalis ab eodem viro interrupti, iure requisitum positivum voluntatis actum contra bonum sacramenti, nostro in casu omnino deficientem, supplere non valet*»³³.

2) La breve durata del matrimonio può essere conseguenza della intollerabilità della convivenza coniugale, legata all'incapacità, specie di assumere gli obblighi coniugali, da parte di uno o di entrambi. Si tornerà su questo punto nell'ultima parte della relazione.

3) La breve vita coniugale può assumere valore indiziario rilevante nella valutazione del *criterium reactionis* nelle fattispecie in cui tale criterio è comunemente adoperato. L'interruzione subitanea può dunque dipendere

³² P. MONETA, *Giudizio di nullità di matrimonio e vita coniugale*, in ID., *Communitas vitae et amoris*, 141.

³³ Coram Stankiewicz, *dec. diei 26 ianuarii 2001*, in *RRDec.* XCIII, 103, n. 24. Ci si potrebbe tuttavia interrogare sulla capacità consensuale dell'uomo, visto il suo comportamento.

dalla reazione del coniuge che si separa una volta scoperto l'errore (causato dolosamente o su una qualità direttamente e principalmente intesa) oppure una volta constatato, per esempio, che la condizione *de futuro* apposta al consenso non si è verificata. In questi casi tuttavia bisogna tener presente che rileva non tanto la durata complessiva della convivenza coniugale, quanto piuttosto il prolungarsi o meno della convivenza dopo la scoperta dell'errore o dopo la mancata verifica della condizione, circostanze che potrebbero verificarsi anche a molti anni di distanza dalle nozze. Naturalmente bisogna provare, come già indicato, il nesso tra l'interruzione e il fatto giuridico causativo della nullità. Nella vicenda decisa negativamente da una coram Sable del 17 gennaio 2008 il matrimonio era durato circa due anni, tuttavia osserva il Ponente tale fatto «*potius tribuendum est circumstantiis superventientibus quae partium unionem sensin sine sensu disruperunt, quam detectioni absentiae in viro qualitatum optatarum*»³⁴.

4) La breve vita coniugale può essere conseguenza dell'*aversio* nel caso di matrimonio celebrato *ob metum*. «*Si matrimonium -si legge in una coram Monier del 3 ottobre 2008- prosequitur tantum per brevissimum tempus, pro certo haec precisa circumstantia fortiter militat pro adducta thesi*»³⁵. Si può ricordare anche una coram Funghini del 21 giugno 1995 che considera grave indizio *pro nullitate ob metum* la vita coniugale durata pochi mesi e interrotta dal *metum patiens* senza che siano intervenute altre cause successive alle nozze³⁶.

5) La breve vita coniugale può anche essere conseguenza di un matrimonio celebrato senza l'adeguata libertà interna da chi, per esempio, dopo aver deciso la data delle nozze, diventa preda di forti dubbi oppure si scopre non più innamorato della comparte ma, essendo ormai tutto pronto, per non dare un dispiacere ai familiari e non creare scandalo si "costringe" al ma-

³⁴ Coram Sable, *dec. diei 17 ianuarii 2008*, in *RRDec.* C, 9, n. 16. Nel caso, la circostanza sopraggiunta era una relazione extraconiugale dell'attrice.

³⁵ Coram Monier, *dec. diei 3 octobris 2008*, in *RRDec.* C, 259, n. 9.

³⁶ «*Grave indicium denique coactionis vel metus confirmatorium est vita coniugalis ad paucos mense deducta, cui, nulla nova gravi intercedente extranea causa postnuptiali, finem imposuit pars quae coacta dicitur quaeque ita agendo statim ac potuit fastidioso molestoque iugo se exuit*». Coram Funghini, *dec. diei 21 iunii 1995*, in *RRDec.* LXXXVII, 264, n. 18.

trimonio, salvo poi prendere consapevolezza, poco tempo dopo, dell'inconsistenza di quanto fatto³⁷.

6. La breve durata della convivenza coniugale nella prova dell'incapacità (can. 1095, n. 3)

Come accennato, come ultimo punto della mia relazione vorrei soffermarmi su un capo di nullità specifico. In una *coram* Monier del 16 marzo 2001 la breve durata della vita coniugale è considerata di grande importanza nel dimostrare l'incapacità del convenuto a una almeno minima integrazione interpersonale³⁸. Dopo soli 3 mesi di matrimonio la donna fu costretta ad abbandonare il domicilio coniugale a causa del comportamento violento dell'uomo. Anche in una *coram* Arokiaraj del 27 febbraio 2014, nella quale si cita il noto brano della sentenza *coram* Staffa esaminato in precedenza, si sottolinea che la breve convivenza, durata meno di un anno e diventata quasi subito intollerabile (nonostante un sereno fidanzamento triennale), ha certamente «*peculiare momentum*» nella decisione del caso³⁹.

Questa sentenza offre l'opportunità di riflettere su due ulteriori aspetti connessi con il nostro tema: il primo si riferisce al rapporto, nelle cause per incapacità, tra breve durata della vita coniugale e lunga durata del fidanzamento e, più in generale, al problema della sussistenza di una grave anomalia psichica nel caso di un periodo prenuziale lungo e sereno, senza che siano emersi segni di patologia che invece si manifestano dopo le nozze. In questi casi può non essere semplice valutare se l'anomalia era grave già *ante nuptias* oppure se essa si aggravò in seguito, rendendo la persona, che prima poteva (seppur con difficoltà) adempiere gli oneri coniugali, impossibilitata a farlo. Nel caso in oggetto il difensore del vincolo

³⁷ Si vedano i casi riassunti nell'articolo di L. ARMENTIA ESPIGARES, *Noviazgos largos-convivencias matrimoniales efimeras*, 585-590.

³⁸ «*Aliam in pondere mittimus circumstantiam quae ad unguem demonstrat incapacitatem conventi adsumendi obligationes; nempe perbrevevem convictum coniugalem. [...] Hoc est elementum magni momenti, quod demonstrat praesertim Quirinum incapacem ne parvi ponderis quidem interpersonalem integrationem instaurandi*». *Coram* Monier, *dec. diei 16 martii 2001*, in *RRDec.* XCIII, 219, n. 14.

³⁹ Cfr. *coram* Arokiaraj, *dec. diei 27 februarii 2014*, A. 36/2014, n. 6. I capi concordati, tutti riferiti al convenuto, erano il grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità di assumere, cui venne aggiunta in subordine, *tamquam in prima instantia*, l'esclusione del *bonum coniugum*. La decisione fu affermativa solo per l'incapacità di assumere.

aveva osservato *pro suo munere* che il periodo preuziale era trascorso serenamente. A tale osservazione il Ponente risponde:

«*Utique -respondendum est- sponsalia a vita matrimoniali longe differunt. Non idem est amatoria consuetudo ac coniugalis convictus, et qui plene capax est in sponsalicia consuetudine bene, immo optime, sese gerendi, non eo ipso necessario capax erit vitae coniugalis onera adimplendi; quod ceterum omnibus patet*»⁴⁰.

Il fulcro della risposta consiste dunque nel cogliere la differenza tra le due situazioni -il fidanzamento e la vita matrimoniale- che, per quanto analoghe (in entrambe per esempio è richiesta la fedeltà), non sono pienamente sovrapponibili, perché la seconda è segnata da una *prossimità* e una *quotidianità* specifiche, assenti di norma nel periodo del fidanzamento (eccezion fatta nel caso di convivenza), le quali richiedono doti psichiche adeguate, il cui *deficit* emergerà, con tutto il suo influsso perturbante, solo dopo le nozze. Dunque una persona può essere capace di sostenere una relazione interpersonale “da fidanzati”, cosicché il fidanzamento trascorra sereno e per un periodo anche lungo, ma può non essere in grado sin dall’inizio di costruire quella specifica integrazione propriamente coniugale, determinandosi così un repentino fallimento⁴¹.

L'altra riflessione che si può svolgere a partire dalla sentenza coram Arokiaraj riguarda la questione dell'estrinsecità delle cause che conducono alla rottura della vita coniugale. Giovanni Paolo II nell'Allocuzione alla Rota del 1988 invita a non ricondurre in maniera deterministica e unilaterale il fallimento dell'unione a problemi di natura psicopatologica ma a considerare tutte le ipotesi che possono spiegare questo evento⁴², causato per esempio dall'aver trascurato di curare la relazione, dall'affie-

⁴⁰ *Ivi*, n. 13.

⁴¹ Di conseguenza, «il valore indiziario che possiedono i fatti relativi alla relazione preuziale, così come il grado di percezione dei problemi in detta fase da parte dell'altro coniuge, sono di minor rilievo in questa fattispecie [can. 1095, 3°], tenendo presente il *novum* che rappresenta l'instaurazione della convivenza coniugale e considerato il relativo meccanismo di “slatentizzazione” di certi disordini psichici». M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio. Dopo la riforma operata con il Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”*, Cinisello Balsamo (MI) 2017, 193.

⁴² Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, in AAS 80 (1988), 1183, n. 8.

volirsi del sentimento, da eventi eccezionali che sconvolgono la vita di coppia, ecc. Se la causa della rottura è contingente ed estrinseca rispetto all'intenzione prenuziale e alla capacità delle parti, allora tale evento non può rivestire valore indiziario *pro nullitate*. Tuttavia nessuna circostanza è semplicemente estrinseca nella vita di ognuno e ciò che accade all'esterno rimanda sempre a una dimensione interiore, chiamando in causa la persona con la sua responsabilità e il suo modo di essere. Per esempio, l'invadenza delle famiglie di origine nel nucleo coniugale è da considerarsi un dato estrinseco (cioè non dipendente direttamente dai coniugi), ma ha un risvolto intrinseco nella valutazione della capacità dei nubenti di sapersi distanziare e autonomizzarsi dalle famiglie, che è compito fondamentale dei coniugi nel costruire il nuovo nucleo familiare, richiedente una specifica competenza e maturità⁴³. In ogni caso andranno ponderati entrambi gli aspetti con l'aiuto della perizia. Nella vicenda, oggetto della sentenza coram Arokiaraj, la breve vita coniugale dipese a prima vista da una circostanza esterna che per la donna divenne ben presto una situazione intollerabile (la difficile convivenza della coppia a casa dei parenti di lui). Ma ciò in realtà fu indice di una grave problematica psichica di dipendenza dell'uomo dai genitori⁴⁴.

Spesso la brevità della convivenza coniugale è dovuta alla sua intollerabilità per uno dei coniugi, indice dell'incapacità di adempiere gli oneri coniugali da parte dell'altro coniuge⁴⁵. Il criterio dell'intollerabilità della convivenza per valutare la capacità di assumere gli oneri specificamente promananti dal *bonum coniugum* è sottoposto a critica in una coram McKay del 5 dicembre 2011 perché tale criterio è ritenuto affetto da un eccessivo relativismo. Il Ponente osserva, se comprendiamo bene, che non

⁴³ Cfr. E. SCABINI - V. CIGOLI, *Il familiare. Legami, simboli e transizioni*, Milano 2000, 84-86.

⁴⁴ L'incapacità dell'uomo «*in relatione iugali cum actrice [...] flagravit et evidens facta est, praesertim sub respectu abnormis dependentiae a matre et insuperabilis difficultatis recidendi eiusmodi ligamen et exstruendi cum sponsa autonomam familiarem realitatem*». Coram Arokiaraj, *dec. diei 27 februarii 2014*, n. 12.

⁴⁵ Si legge per esempio in una coram Pinto: «*Convictus coniugalis tantum fere per quindecim menses perduravit, et quidem infeliciter. Ipsa actrix, quae, sicut ex actis causae constat, matrimonium contraxerat quia amore se captam habuerat erga conventum, separationem definitivam decreverat, quia pro ipsa convictus coniugalis omnino intolerabilis habebatur, uti patet, ob omnino incongruentem agendi rationem viri*». Coram Pinto, *dec. diei 27 iunii 2013*, A. 204/2013, n. 19.

si può far dipendere la valutazione della *capacitas/incapacitas assumendi* di una parte dalla capacità dell'altra parte di essere tollerante⁴⁶.

Le osservazioni di questa sentenza non vanno sottovalutate. È un dato di fatto che oggi la soglia di sopportazione di fronte ai comportamenti altrui nella sfera delle relazioni intime è diminuita; dunque rischiano di essere considerati intollerabili atteggiamenti o comportamenti dell'altro che forse incidono sul benessere della relazione, senza però costituire violazioni di obblighi coniugali; tuttavia non si può prescindere da una seria presa in considerazione in ottica sistemico-relazionale dei motivi per i quali una determinata persona lamenta che l'altro ha reso la vita coniugale insopportabile. A nostro avviso piuttosto che negare ogni rilievo al criterio dell'intollerabilità, è necessario accedere a una valutazione integrata che sappia comporre la dimensione oggettiva con quella soggettiva o, meglio, cogliere l'una nell'altra. La prima dimensione richiama quella "*obiectiva intolerabilitas*"⁴⁷, cui ci si riferisce nelle (poche) cause canoniche di separazione a norma del can. 1153 § 1, che considera la tollerabilità/intollerabilità di certe condotte -eventualmente indicative di un'incapacità al *bonum coniugum*- in relazione ai diritti e doveri coniugali essenziali, da un lato senza scadere nella semplice incompatibilità caratteriale, dall'altro senza arrivare a ritenere intollerabile una relazione coniugale soltanto quando ci siano state vessazioni o violenze fisiche, dando invece peso anche alle omissioni in materia coniugale. Tali diritti-doveri coniugali tuttavia devono sempre essere valutati rispetto alla persona concreta dell'altro coniuge, si afferma in una *coram* Bunge del 28 ottobre 2014⁴⁸,

⁴⁶ «*Minus recte proponitur quoddam criterium tolerabilitatis, in specie cum disseritur de bono coniugum: si enim et quatenus refertur ad capacitatem partis, tolerabilitas necessarie respicit vel receptionem alienam praestationum vel reactionem alienam prae his datis; quo recte pensato, tale criterium omnino reiciendum habetur quia capacitas unius praestandi actus essentiae consortii coniugalis inhaerentes a capacitate alterius partis eosdem actus recipiendi coartari, multo minus tolli, nequit. Aliena ergo tolerabilitas nullatenus valet ansam praebere nullitati consensus coniugalis*». *Coram* McKay, *dec. diei 5 decembris 2011*, A. 170/2011, n. 6.

⁴⁷ Cfr. *coram* Jarawan, *dec. diei 15 maii 1989*, in *RRDec.* LXXXI, 351, n. 3. Si veda: P.G.M. LOBIATI, *Profili di comparazione della separazione coniugale canonica. Prospettive di tutela del vincolo, derogatio legis e formalità preliminare al divorzio*, Città del Vaticano 2014, 120.

⁴⁸ «*Ipsa onera coniugalia [...] semper existimari debent respectu personae concretae alterius coniugis*». *Coram* Bunge, *dec. diei 28 octobris 2014*, A. 199/2014, in *Anuario argentino de derecho canónico* 21 (2015), 430, n. 5. Al proposito si legge in una *coram* Pompedda del 15 luglio 1994: «*Utique sane vel respectus ad alteram partem inservire potest ad clarum iudicium efformandum de capacitate alterius, haud tamen ut relativa*

dunque è necessario considerare la tollerabilità/intollerabilità anche sotto il profilo soggettivo ovvero tenendo conto della percezione e della personalità del coniuge, in particolare al fine di valutare la capacità empatica⁴⁹ del presunto incapace, ovvero la capacità di cogliere e di tener conto nel proprio agire dei bisogni e delle legittime aspettative interpersonali e familiari dell'altro.

Non mancano infine sentenze che, nonostante la breve durata della vita coniugale, concludono *pro vinculo* ritenendo non provata l'incapacità. Si può ricordare ad esempio una coram Yaacoub del 9 luglio 2008 che giudica, per il can. 1095 n. 2, un matrimonio durato solo 2 anni. La breve vita coniugale non dipese da una problematica psicopatologica antecedente le nozze, godendo invero l'attore di una sufficiente maturità per eleggere il matrimonio, ma piuttosto dal vizio del gioco che egli contrasse circa un anno dopo la celebrazione⁵⁰.

7. Conclusione

L'approfondimento condotto nei primi due paragrafi, finalizzato a cogliere alcuni tratti della convivenza coniugale, e la successiva analisi giurisprudenziale hanno mostrato come la durata della vita coniugale (sia essa breve o lunga) costituisca un dato che, in relazione alla validità/nullità del matrimonio, può dare adito a diverse interpretazioni e condurre così a letture differenti della vicenda matrimoniale sottoposta a giudizio. Dunque è necessario, mediante un'attenta istruttoria e una sapiente analisi di quanto raccolto, superare l'equivocità che tale dato porta con sé, per valutare nella singola fattispecie se e, nel caso, quale valore probatorio attribuire ad esso. Ciò implica, come più volte sottolineato, indagare già in fase di consulenza su due aspetti: a) la qualità della convivenza coniu-

condicio exploretur, potius vero ad recte aestimandam individuum personam in sua habilitate ad difficultates superandas». Coram Pompedda, dec. diei 15 iulii 1994, in RRDec. LXXXVI, 397, n. 12.

⁴⁹ Nel «modello alternativo del DSM 5 per i disturbi di personalità», l'empatia – intesa come «comprensione e valorizzazione delle altrui esperienze e motivazioni; tolleranza di punti di vista differenti; comprensione degli effetti del proprio comportamento sugli altri» – costituisce uno degli elementi di funzionamento della personalità insieme con l'intimità, l'identità e l'autodirezionalità. Si veda AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. DSM-5*, Milano 2014, 884.

⁵⁰ Cfr. coram Yaacoub, *dec. diei 9 iulii 2008*, in *RRDec. C*, 212, n. 15.

gale; b) l'eventuale connessione tra la rottura del matrimonio e un determinato capo di nullità.

Circa la possibilità di introdurre il processo più breve non basta che la circostanza della breve vita coniugale sia già provata (per esempio tramite la documentazione civile relativa alla separazione e al divorzio) e dunque non richieda ulteriori investigazioni; è necessario in aggiunta che già *in limine litis* emerga *in maniera evidente* la connessione di natura causale tra tale circostanza e il fatto giuridico che ha determinato la nullità. La successiva istruttoria servirà poi a verificare tale nesso, così da passare dall'evidenza della nullità all'inizio del processo -fondata sull'idoneità di una determinata circostanza a essere nel caso specifico palesemente manifestativa di un vizio o difetto del consenso invalidante il matrimonio, presente al tempo delle nozze⁵¹- alla certezza morale circa lo specifico capo concordato.

Certo è che quanto minore è la durata della vita coniugale tanto maggiore è la possibilità che ciò che ha causato il repentino fallimento sia legato ad una problematica già presente prima delle nozze. Resta evidentemente da valutare se tale problematica configuri o meno, considerati tutti gli elementi del caso, un vizio o difetto del consenso invalidante il matrimonio.

⁵¹ Cfr. M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria*, 145-146.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

Attività svolta nell'anno 2018

1. PRIMA ISTANZA

Pendenti inizio anno	482		
Introdotte nel 2017	236		
Esaminate	718		
<i>Terminate nel processo ordinario</i>	176	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	162
		<i>con sentenza negativa</i>	9
		<i>archivate</i>	5
<i>Terminate nel processo breve</i>	10	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	10
		<i>con rinvio a esame ordinario</i>	0
		<i>archivate</i>	0
Terminate, totale	186	<i>di cui con sentenza affermativa</i>	172
		<i>con sentenza negativa</i>	9
		<i>archivate</i>	5
Rimaste pendenti	532	<i>di cui presentate nell'anno 2015</i>	18
		<i>nell'anno 2016</i>	75
		<i>nell'anno 2017</i>	209

2. SECONDA ISTANZA

Pendenti inizio anno	14		
Introdotte nel 2018	3	<i>di cui affermative in primo grado</i>	2
		<i>negative in primo grado</i>	1
Esaminate	17	<i>di cui rinviate a processo ordinario</i>	0
Terminate	7	<i>di cui con decreto di conferma</i>	2
		<i>con sentenza affermativa</i>	2
		<i>con sentenza negativa</i>	1
		<i>archivate</i>	2
Rimaste pendenti	10	<i>di cui da esaminare</i>	0
		<i>negative in primo grado</i>	9
		<i>a processo ordinario</i>	1

3. PRIMO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	Esaminate	Terminate	Sbilancio finite-libelli	Pendenti fine anno
2018	482	236	718	186	50	532
2017	424	233	657	175	58	482
2016	349	207	556	133	74	423

4. PRIMO GRADO ORDINARIO - Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Totale	Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		
2018	176	162	9	171	3	0	2	0	5	92,0
2017	172	156	14	170	0	0	2	0	2	90,7
2016	131	115	10	125	4	0	1	1	6	87,8

4b. PRIMO GRADO BREVE – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Totale	Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		
2018	10	10	0	10	0	0	0	0	0	100,0
2017	3	3	0	3	0	0	0	0	0	100,0
2016	2	2	0	2	0	0	0	0	0	100,0

4. PRIMO GRADO – Forme di Conclusione in totale

Anno	Totale terminate	Sentenze			Archiviazioni				Totale	Terminate % pro nullità
		Affermative	Negative	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		
2018	186	172	9	181	3	0	2	0	5	92,5
2017	175	159	14	173	0	0	2	0	2	90,9
2016	133	117	10	127	4	0	1	1	6	88,0

5. PRIMO GRADO – Capi di nullità introdotti

Capo nullità	2018	Incidenza % sul totale	2017	2016	2015
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	185	35,7	156	134	119
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	165	31,9	142	127	111
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	64	12,4	77	74	48
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	60	11,6	61	56	50
timore (can. 1103)	17	3,3	9	4	4
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	15	2,9	10	24	13
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	5	1,0	7	6	9
simulazione totale (can. 1101 § 2)	3	0,6	3	9	1
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	2	0,4	5	7	6
condizione (can. 1102 § 1)	1	0,2	2	0	0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	1	0,2	0	1	0
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0,0	0	1	0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0,0	0	0	0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	0	0,0	4	0	1
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0,0	0	0	0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0,0	0	0	0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0,0	0	0	0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0,0	0	0	1
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0,0	0	0	0
manca di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0,0	0	0	0
violenza (can. 1103)	0	0,0	0	0	0
Totali	518		476	443	363

6. PRIMO GRADO – Esito dei capi di nullità esaminati nel 2018 nelle cause terminate

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	112	89	23	79,5
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	110	87	23	79,1
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	67	51	16	76,1
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	51	44	7	86,3
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	12	8	4	66,7
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	7	1	6	14,3
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	7	0	7	0,0
timore (can. 1103)	6	4	2	66,7
simulazione totale (can. 1101 § 2)	2	1	1	50,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	1	1	0	100,0
condizione (can. 1102 § 1)	0	0	0	0,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0	0	0,0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0	0	0,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	0	0	0	0,0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0	0	0,0
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0	0	0,0
manca di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0	0	0,0
violenza (can. 1103)	0	0	0	0,0
Totale	375	286	89	

8. PRIMO GRADO - Dati su patrocinio, tassazione, posizione parte convenuta

(186 cause terminate)

<u>PARTE ATTRICE</u>		<u>Patrono</u>				Esenzione tasse parte attrice	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
110	76	5	34	25	147	5	1
<u>PARTE CONVENUTA</u>		<u>Patrono</u>				Esenzione tasse parte convenuta	
Donna	Uomo	no	d'ufficio	stabile	di fiducia	Totale	Parziale
76	110	158	4	2	24	1	1

Posizione tenuta dalla parte convenuta nel processo

Posizione processuale	N.
Accetta	54
Non accetta	29
Giustizia tribunale	42
Non risponde	8
Disponibile a riconciliazione	2
posizioni processuali non definite	51
Totale	186

Assente / Irreperibile

Assente	43
Irreperibile	3
Totale	46

9. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte

Diocesi	2018	2017	2016	2015
ADRIA-ROVIGO	9	14	12	10
BELLUNO-FELTRE	2	4	4	8
BOLZANO-BRESSANONE	5	11	10	5
CHIOGGIA	3	3	0	3
CONCORDIA-PORDENONE	10	6	4	5
GORIZIA	4	4	4	1
PADOVA	38	47	37	31
TRENTO	7	15	7	6
TREVISO	39	30	27	21
TRIESTE	7	6	4	1
UDINE	7	14	13	9
VENEZIA	14	4	9	11
VERONA	46	43	44	31
VICENZA	31	26	25	21
VITTORIO VENETO	14	6	7	5
<i>Totale</i>	236	233	207	168

9b. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi domicilio p. attrice)

Diocesi	2018	2017
ADRIA-ROVIGO	10	15
BELLUNO-FELTRE	2	3
BOLZANO-BRESSANONE	6	11
CHIOGGIA	3	5
CONCORDIA-PORDENONE	11	8
GORIZIA	4	5
PADOVA	34	38
TRENTO	5	14
TREVISO	44	28
TRIESTE	10	6
UDINE	4	14
VENEZIA	12	5
VERONA	46	39
VICENZA	27	26
VITTORIO VENETO	17	9
altre diocesi	1	7
<i>Totale</i>	236	233

9c. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi domicilio p. convenuta)

Diocesi	2018	2017
ADRIA-ROVIGO	9	14
BELLUNO-FELTRE	2	2
BOLZANO-BRESSANONE	4	10
CHIOGGIA	3	2
CONCORDIA-PORDENONE	10	6
GORIZIA	4	4
PADOVA	33	38
TRENTO	5	15
TREVISO	33	26
TRIESTE	6	5
UDINE	7	12
VENEZIA	9	5
VERONA	36	33
VICENZA	26	24
VITTORIO VENETO	13	5
altre diocesi	36	32
<i>Totali</i>	236	233

9d. PRIMO GRADO – Diocesi – Cause introdotte (Diocesi celebrazione matrimonio)

Diocesi	2018	2017
ADRIA-ROVIGO	8	15
BELLUNO-FELTRE	2	4
BOLZANO-BRESSANONE	5	10
CHIOGGIA	4	2
CONCORDIA-PORDENONE	9	6
GORIZIA	5	6
PADOVA	33	36
TRENTO	5	13
TREVISO	27	27
TRIESTE	6	5
UDINE	7	11
VENEZIA	10	5
VERONA	41	38
VICENZA	28	25
VITTORIO VENETO	21	9
altre diocesi	25	21
<i>Totali</i>	236	233

10. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate

Diocesi	2018	2017	2016
ADRIA-ROVIGO	8	10	5
BELLUNO-FELTRE	4	8	2
BOLZANO-BRESSANONE	6	8	5
CHIOGGIA	1	1	0
CONCORDIA-PORDENONE	14	10	5
GORIZIA	3	5	1
PADOVA	27	33	29
TRENTO	5	5	3
TREVISO	27	19	14
TRIESTE	5	3	2
UDINE	12	9	7
VENEZIA	13	9	4
VERONA	28	35	20
VICENZA	25	14	29
VITTORIO VENETO	8	6	6
Totali	186	175	132

10b. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate (Diocesi domicilio p. attrice)

Diocesi	2018
ADRIA-ROVIGO	6
BELLUNO-FELTRE	2
BOLZANO-BRESSANONE	5
CHIOGGIA	1
CONCORDIA-PORDENONE	10
GORIZIA	3
PADOVA	25
TRENTO	5
TREVISO	24
TRIESTE	4
UDINE	13
VENEZIA	14
VERONA	28
VICENZA	27
VITTORIO VENETO	10
altre diocesi	9
Totali	186

10c. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate (Diocesi domicilio p. convenuta)

Diocesi	2018
ADRIA-ROVIGO	7
BELLUNO-FELTRE	2
BOLZANO-BRESSANONE	5
CHIOGGIA	1
CONCORDIA-PORDENONE	14
GORIZIA	4
PADOVA	24
TRENTO	4
TREVISO	25
TRIESTE	3
UDINE	12
VENEZIA	9
VERONA	20
VICENZA	25
VITTORIO VENETO	6
altre diocesi	25
<i>Totali</i>	186

10d. PRIMO GRADO - Diocesi - Cause terminate (Diocesi celebrazione matrimonio)

Diocesi	2018
ADRIA-ROVIGO	6
BELLUNO-FELTRE	4
BOLZANO-BRESSANONE	3
CHIOGGIA	1
CONCORDIA-PORDENONE	14
GORIZIA	4
PADOVA	22
TRENTO	4
TREVISO	25
TRIESTE	2
UDINE	11
VENEZIA	9
VERONA	23
VICENZA	26
VITTORIO VENETO	7
altre diocesi	25
<i>Totali</i>	186

11. PRIMO GRADO – Diocesi – Esito delle cause esaminate per l'anno 2018

Diocesi	Esaminate	Terminate	Terminate			Restano da esaminare
			Affermative	Negative	Archivate	
Adria-Rovigo	36	8	7	1	0	28
Belluno-Feltre	12	4	3	1	0	8
Belluno-Bressanone	25	6	5	1	0	19
Chioggia	8	1	1	0	0	7
Concordia-Pordenone	26	14	9	2	3	12
Gorizia	12	3	3	0	0	9
Padova	128	27	27	0	0	101
Trento	31	5	5	0	0	26
Treviso	107	27	25	1	1	80
Trieste	17	5	4	1	0	12
Udine	38	12	12	0	0	26
Venezia	38	13	12	1	0	25
Verona	126	28	27	0	1	98
Vicenza	82	25	24	1	0	57
Vittorio Veneto	32	8	8	0	0	24
<i>Totali</i>	718	186	172	9	5	532

CAUSE DI APPELLO

Anno 2018, dati analitici e comparativi

12. SECONDO GRADO - Movimento cause

Anno	Pendenti inizio anno	Introdotte	di cui NEG. in 1 grado	Esaminate	Rinviate a proc. ordin.	Terminate	Pendenti fine anno	di cui a proc. ordin.
2018	14	3	1	17	0	7	10	1
2017	6	10	7	16	1	2	14	3
2016	15	7	3	22	0	16	6	3

13. SECONDO GRADO – Forme di conclusione

Anno	Totale terminate	Decreto conferma	Sentenze			Archiviazioni				Terminate % pro nullità	
			Aff.	Neg.	Totale	Rinuncia	Perenzione	Morte	Reiezione		Totale
2018	7	2	2	1	3	2	0	0	0	2	80,0
2017	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	100,0
2016	16	11	4	1	5	0	0	0	0	0	93,8

14. SECONDO GRADO – Esito dei capi di nullità nelle cause terminate nel 2018

Capo nullità	Capi decisi in totale	Risposta affermativa	Risposta negativa	% affermativo di ogni capo
grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)	5	1	3	20,0
incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)	6	3	2	50,0
esclusione della indissolubilità del vincolo (can. 1101 § 2)	4	2	1	50,0
condizione (can. 1102 § 1)	0	0	0	0,0
difetto di forma canonica (can. 1108)	0	0	0	0,0
dolo circa una qualità dell'altra persona (can. 1098)	0	0	0	0,0
errore circa una proprietà essenziale (can. 1099)	0	0	0	0,0
errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2)	0	0	0	0,0
errore di persona (can. 1097 § 1)	0	0	0	0,0
esclusione del "bonum coniugum" (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
esclusione della fedeltà (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
esclusione della prole (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
esclusione della sacramentalità (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di consanguineità (can. 1091)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di disparità di culto (can. 1086)	0	0	0	0,0
impedimento non dispensato di vincolo (can. 1085 § 1)	0	0	0	0,0
impotenza (can. 1084 § 1)	0	0	0	0,0
manca di sufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1)	0	0	0	0,0
simulazione totale (can. 1101 § 2)	0	0	0	0,0
timore (can. 1103)	0	0	0	0,0
violenza (can. 1103)	0	0	0	0,0
Totale	15	6	6	